

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa

Sede Legale e Direzione Generale Piazza Galvani, 4 - 40124 Bologna

Tel 051 6571111 Fax 051 6571100

info@bancadibologna.it - info@cert.bancadibologna.it - www.bancadibologna.it

Albo Società Cooperative n. A 117115

Albo delle Banche n. 4672 Codice ABI 8883.1

Registro delle Imprese di Bologna e C.F. 00415760370 - R.E.A. n.160969/BO

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.Iva 02529020220

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Offerta Fuori Sede – Soggetto Collocatore

Banca di Bologna – Nome e Cognome Cod. Dipendente

Promotore con mandato – Nome e Cognome Nr. Iscrizione Albo

Telefono e E-mail

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Struttura e funzione economica

In base a tale contratto la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- rischi evidenziati nell'apposita sezione informativa sugli strumenti finanziari della "Informativa precontrattuale sui Servizi di investimento prestati dalla Banca" (Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018).

CARATTERISTICHE DI UN PIANO INDIVIDUALE DI RISPARMIO (P.I.R.)

I Piani Individuali di Risparmio (P.I.R.) sono stati introdotti con la legge di Bilancio 2017 per sostenere le piccole e medie imprese italiane attraverso agevolazioni fiscali riconosciute agli investitori. Sono tecnicamente "contenitori fiscali" che possono ospitare diverse tipologie di strumenti finanziari secondo quanto stabilito dalla normativa.

La legge prevede requisiti specifici per la composizione dell'investimento affinché sia qualificato come P.I.R.:

- almeno il 70% del valore complessivo del P.I.R. deve essere investito in strumenti finanziari emessi da aziende italiane o europee con stabile organizzazione in Italia;
- di questo 70% almeno il 30%, ovvero il 21% del totale, deve essere investito in titoli emessi da aziende non presenti sull'indice FTSE MIB di Borsa Italiana o su altri indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
- il restante 30% può essere indirizzato verso altri strumenti finanziari, senza vincoli specifici, tranne un vincolo di concentrazione applicabile a tutto il portafoglio P.I.R., ovvero, non può essere superato il 10% del valore dell'investimento in strumenti dello stesso emittente.

Possono aderire ai P.I.R. solamente le persone fisiche residenti in Italia. Ogni persona fisica può essere titolare di un solo Piano di Risparmio e non può investire più di 30.000,00 Euro l'anno, entro un limite complessivo di 150.000,00 Euro. Non sono previste le cointestazioni.

Se l'investitore mantiene il proprio investimento in P.I.R. per una durata minima di 5 anni la normativa vigente prevede il beneficio dell'esenzione dalla tassazione dei redditi, qualificabili come redditi di capitale o come redditi diversi di natura finanziaria, derivanti dagli investimenti effettuati nel P.I.R.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

SPESE	
SPESE GEST. AMM. SEMESTRALI / ALTRI TITOLI	€ 0,00
TITOLI DI STATO	€ 0,00
TITOLI USA	€ 0,00
SPESE SU ESTRATTO CONTO / POSTA	€ 0,00
CASELLARIO ELETTRONICO	€ 0,00
Volturazione titoli nominativi per successione "mortis causa"	
	€ 0,00
Trasferimento titoli ad altro ente creditizio	€ 0,00
Trasferimento titoli interno Banca fra titoli con uguale intestazione	€ 0,00
Trasferimento titoli interno Banca fra titoli con diversa intestazione	€ 0,00
Recupero bolli	nella misura prevista tempo per tempo dalla legge
Trasparenza documentazione periodica inviata per posta	€ 0,54
Trasparenza documentazione periodica in casella bancaria	€ 0,54
CHIOSCO MULTIMEDIALE	€ 0,54

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Spese per produzione altra documentazione alla clientela (ipotesi diverse da quelle previste dalla normativa psd)	€ 5,00
Spese per invio altra documentazione alla clientela	Secondo tariffa postale in vigore
- canale on-line	€ 0,00
Duplicati documentazione e modello ex rad, certificazione dividendi	€ 31,00
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) – spese di spedizione escluse	
- Archivio cartaceo inhouse	€ 5,97 €
- Archivio cartaceo c/to outsourcer	€ 5,54
- Archivio elettronico	€ 3,08
Spese di istruttoria pratiche di successione	0,75%
- minimo	€ 150,00 + recupero spese vive
- massimo	€ 500,00
Base di calcolo: La percentuale è calcolata sulla sommatoria non algebrica dei debiti e sui crediti dovuti o vantati dal "de cuius" nei confronti della Banca compresi i titoli in deposito, con l'esclusione delle quote e dei finanziamenti sociali, risultanti dal saldo contabile dei rapporti intrattenuti dal defunto alle ore 00:00 del giorno del decesso.	
Imposte e tasse presenti e future	a carico Cliente
Spese vive	Recuperate nella misura effettivamente sostenuta

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il contratto è a tempo indeterminato e il Cliente e la Banca possono recedere con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. La Banca può recedere senza preavviso in presenza di un giustificato motivo (es mancato o parziale versamento della provvista o dei margini; mancato pagamento alla Banca delle commissioni e delle spese dovute, nel caso sia stata deliberata o altrimenti disposta la messa in liquidazione del Cliente nonché qualora il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto formalmente ai creditori

altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria. La risoluzione è automatica in caso di istanza di fallimento o di altra procedura Concorsuale depositata nei confronti del Cliente. Nel caso in cui il presente contratto sia stato negoziato fuori dai locali commerciali della Banca ai sensi dell'art. 30 del TUF (cd. offerta fuori sede), la sua efficacia è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla Banca o al promotore finanziario che ha promosso o collocato il contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto:

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del rapporto, che avverrà una volta che si siano concluse le attività amministrative e contabili necessarie e conseguenti.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca, relativa all'interpretazione ed applicazione della presente Parte Seconda, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo pubblicizzato nel foglio informativo relativo al presente contratto. La Banca deve rispondere entro 30 giorni.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, la Banca e/o il Cliente devono attivare il procedimento di mediazione obbligatoria, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28:

- a) al Conciliatore Bancario Finanziario, per attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it;
- b) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- c) all'Arbitro Bancario Finanziario.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Banca in relazione al presente contratto è competente il Foro della sede legale della Banca, con esclusione di qualsiasi altro Foro. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 6 dicembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), è competente il Foro di residenza o domicilio eletto dal Cliente.

LEGENDA

Spese accredito dividendi/cedole	Commissione per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi
Spese consegna titoli allo sportello	Commissioni per il servizio di consegna materiale dei titoli allo sportello
Spese rimborso titoli estratti o scaduti	Commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza
Commissione trasferimento per codice titolo	Commissione calcolata per singolo codice di titolo
Commissione di trasferimento per dossier	Commissione calcolata per ogni dossier trasferito
Spese per comunicazione relativa alla trasparenza bancaria	Spese per invio periodico di documenti di sintesi o di comunicazioni per variazione o modifiche condizioni economiche/contrattuali
Negoziante con la banca in contropartita diretta col cliente	attività con cui la Banca, su ordine del cliente, gli vende strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso (comunemente, si dice che l'intermediario opera in "contropartita diretta").